

Edizione di venerdì 2 dicembre 2016

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Oneri della difesa giudiziale deducibili al compimento di ogni attività](#)

di Fabio Landuzzi

ADEMPIMENTI

[Prorogata l'opzione per la trasmissione di fatture e corrispettivi](#)

di Alessandro Bonuzzi

IVA

[IVA e omaggi: addebito e detrazione dipendono dalla natura del bene](#)

di Fabio Garrini

CONTENZIOSO

[Società di persone e litisconsorzio necessario](#)

di Luigi Ferrajoli

ENTI NON COMMERCIALI

[Un emendamento approvato in commissione ma non in aula ... un peccato](#)

di Guido Martinelli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

REDDITO IMPRESA E IRAP

Oneri della difesa giudiziale deducibili al compimento di ogni attività

di Fabio Landuzzi

La sentenza della [Corte di Cassazione n. 16969 del 11 agosto 2016](#), riguardante la **competenza fiscale** degli oneri sostenuti dalle imprese per l'**assistenza legale in giudizio**, ha creato una certa fibrillazione. Si ricorda che la Cassazione ha affermato il **principio di diritto** secondo cui **l'onorario e le spese** relative alla prestazione del professionista incaricato **si considerano sostenute** quando la **prestazione è condotta a termine** per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale. Precisamente, pur stante la visione dell'**unità della prestazione**, la Suprema Corte ritiene che i costi in oggetto siano deducibili al momento della pronuncia che chiude **ciascun grado del giudizio**.

Il tema non è affatto nuovo, come non lo è nella sostanza il principio di diritto affermato dai giudici di Cassazione il quale richiama una precisa applicazione del disposto di cui all'[articolo 109, comma 2, lett. b\), del Tuir](#); **Assonime**, con l'**Approfondimento n. 1/2016**, compie un'interessante disamina della fattispecie che parte da una indagine riguardo la **natura dell'obbligazione** assunta dal consulente legale e delle circostanze che rendono l'onorario da questi maturato certo ed oggettivamente determinato.

A tale riguardo, viene distinto il caso dell'**attività stragiudiziale** rispetto alla **difesa in giudizio**.

Per quanto concerne la prima tipologia – **l'attività stragiudiziale** – la prestazione assume rilevanza per l'impresa committente nel momento in cui il professionista fornisce la propria consulenza e quindi **porta a termine** la prestazione stessa. È quindi in questo istante che si realizza **l'ultimazione della prestazione** con la conseguenza che il costo, ai sensi della norma richiamata, si rende deducibile.

La **ratio della norma** a cui il principio di diritto affermato dalla Cassazione fa riferimento è quella di **collegare la competenza fiscale** del costo al **momento in cui il credito del professionista diventa esigibile**: per l'attività stragiudiziale è abbastanza agevole osservare che ciò normalmente avviene con l'esecuzione finale dell'incarico.

Più controverso è invece il caso della **difesa in giudizio**. Qui, stando ad una apparente applicazione letterale del principio di diritto sopra affermato, parrebbe doversi concludere che tutto il corrispettivo della difesa si renda deducibile per il committente solo all'**esaurimento della pratica**, o quantomeno di ogni sua fase. Questa interpretazione, come evidenzia Assonime, **non appare però condivisibile**.

Dapprima, non può non osservarsi che anche l'attività di difesa giudiziale si compone di prestazioni che hanno **una propria autonoma valenza economica** in quanto già nella loro specificità soddisfano l'interesse del cliente, **a prescindere sia dall'esito del procedimento** ed anche dal fatto che il legale porti o meno a termine l'incarico. Pertanto, non può affatto escludersi che il committente ed il difensore regolino il riconoscimento dei compensi e delle spese in relazione a **ciascuna prestazione di cui si compone la complessa attività di difesa** nel procedimento. Ecco allora che, così strutturato il mandato, il costo sostenuto per l'esecuzione di ciascuna prestazione legale in cui si estrinseca la difesa diviene deducibile in quanto "ultimata" e poiché il relativo **debito verso il professionista si manifesta** per il committente già in modo **certo, liquido ed esigibile**.

In altri termini, la prestazione resa dal difensore rende dovuto da parte del committente l'onorario maturato, e quanto già da questi corrisposto **non sarebbe più ripetibile**: non siamo più dinanzi ad una prestazione continuativa, in senso tecnico, bensì ad **una prestazione "puntuale"**.

Di conseguenza, se nella difesa in giudizio sono pattuite **remunerazioni specifiche** per le singole attività svolte nel procedimento, i **costi** possono ritenersi **deducibili per il committente** nel **periodo d'imposta in cui** dette **singole attività sono concluse**. Qualora l'incarico alla difesa fosse riferito all'**intera gestione del procedimento**, senza distinzione per le attività di cui esso si compone, allora la **deduzione dei costi** per il committente potrà manifestarsi solo **al momento dell'esaurimento delle fasi processuali** o della cessazione dell'incarico professionale.

Anche in questa circostanza, tuttavia, come evidenzia Assonime, se l'impresa fosse in grado di **determinare in modo obiettivo la spesa** relativa alla prestazione professionale resa sino a quel momento e quindi dimostrare che quell'importo corrisponde ad un **debito certo verso il difensore**, potrebbero esservi le condizioni per sostenere in via interpretativa la **deduzione del relativo costo prima della ultimazione** dell'intera fase processuale.

ADEMPIMENTI

Prorogata l'opzione per la trasmissione di fatture e corrispettivi

di Alessandro Bonuzzi

Con un [provvedimento di ieri](#) l'Agenzia delle Entrate **proroga** il termine ultimo per esercitare **l'opzione** per la **trasmissione telematica** dei dati di tutte le **fatture** emesse e ricevute e la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei **corrispettivi** giornalieri, riferiti alle operazioni effettuate **nel 2017** e nei **4 periodi d'imposta successivi**, al **31 marzo 2017**.

Si ricorda che, con il [provvedimento n. 182070](#) dello scorso 28 ottobre, l'Agenzia ha definito le informazioni da trasmettere, le regole e soluzioni tecniche nonché i termini per esercitare l'opzione ed effettuare la **trasmissione telematica** dei dati delle **fatture** emesse e ricevute e delle relative variazioni.

Nello stesso giorno, con la pubblicazione del [provvedimento n. 182017](#), sono state altresì stabilite le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei **corrispettivi**, la modalità? per l'esercizio dell'opzione, l'individuazione delle informazioni da trasmettere, il loro formato e i termini di trasmissione, nonché le regole di approvazione delle componenti *hardware* e *software* degli strumenti tecnologici citati atte a garantire la sicurezza (autenticità?, integrità e riservatezza) dei dati memorizzati e trasmessi.

Entrambi i provvedimenti – quindi sia quello relativo alle fatture che ai corrispettivi – prevedono che l'opzione per la trasmissione dei dati deve essere esercitata:

- esclusivamente in **modalità telematica**, mediante l'apposita funzionalità del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici;
- entro il **31 dicembre dell'anno precedente** a quello in cui si intende azionare la nuova modalità di trasmissione. Quindi, in relazione al 2017, **a regime**, l'opzione andrebbe effettuata entro il **31 dicembre 2016**.

La scelta ha efficacia per **5 anni** e, **in assenza di revoca** (da esercitarsi anch'essa con modalità esclusivamente telematiche entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di compimento del quinquennio) si estende per un altro **quinquennio**.

In sede di **prima applicazione**, il Fisco, con il provvedimento di ieri, **posticipa** la data ultima per aderire alla nuova disciplina. Ciò al fine di consentire ai contribuenti interessati e agli intermediari un corretto e completo approfondimento delle specifiche tecniche e,

conseguentemente, una accurata valutazione in merito all'opportunità di esercitare le opzioni.

In particolare, in relazione alle operazioni effettuate nel quinquennio 2017 – 2021, la **finestra temporale per l'esercizio dell'opzione** rimarrà aperta fino al **31 marzo 2017**, in luogo del prossimo 31 dicembre.

Inoltre, in ragione delle stesse finalità della proroga, il provvedimento **introduce** la possibilità, per i contribuenti che eserciteranno l'opzione per la **trasmissione** dei dati delle **fatture**, di **modificare i flussi informativi trimestrali entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati relativi a ogni trimestre**.

A tal riguardo, si precisa che la trasmissione **trimestrale** deve avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (la comunicazione relativa all'ultimo trimestre dell'anno va effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo).



IVA

IVA e omaggi: addebito e detrazione dipendono dalla natura del bene

di Fabio Garrini

Il trattamento degli **omaggi**, quantomeno ai fini IVA, viene distinto a seconda della natura del bene destinato alla cessione gratuita: occorre infatti verificare se esso **risulta prodotto / commercializzato dall'impresa o meno**, in quanto si vengono a modificare significativamente le regole applicabili, tanto nell'eventuale addebito dell'imposta in sede di cessione, quanto in relazione alla detrazione dell'IVA assolta al momento dell'acquisto.

Cessione fuori campo IVA

Sul punto, l'[articolo 2, comma 2, n. 4\), del D.P.R. 633/1972](#) afferma, in deroga al principio di onerosità del comma 1, che costituiscono cessioni di beni *"le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis"*.

Qualora fosse omaggiato un **bene prodotto o commercializzato** (il negozio di scarpe che regala un paio di scarpe), salvo nel caso di imposta non detratta a monte, **occorre assolvere l'imposta in sede di cessione gratuita**; questo può essere fatto con una delle seguenti soluzioni: provvedendo a fatturare il bene sulla base del valore normale, tramite emissione di autofattura, ovvero con annotazione nel registro degli omaggi.

Al contrario non vanno considerate cessioni beni (quindi senza obbligo di fatturazione, visto che si tratta di operazioni fuori campo IVA):

- le cessioni gratuite di beni la cui **produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa** se di costo unitario non superiore ad € 50;
- ovvero, più in generale, le cessioni per le quali **non sia stata operata la detrazione** all'atto dell'acquisto.

In termini di diritto alla **detrazione** dell'imposta, l'[articolo 19-bis1, lett. h\), D.P.R. 633/1972](#) afferma che *"non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta"*.

Coordinando la previsione di assolvimento dell'imposta in sede di cessione con quella relativa alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, in relazione ai **beni non rientranti nella propria produzione o commercio abituale** (la disciplina che solitamente interessa gli **omaggi natalizi**; es: negozio di scarpe che omaggia un cliente della bottiglia di vino), si ricava che la loro cessione è **sempre al di fuori del campo di applicazione dell'IVA**. Infatti:

- qualora il costo unitario del bene fosse non superiore a 50,00 euro, scatta la prima ipotesi di esclusione individuata dall'[articolo 2, comma 2, n. 4\), D.P.R. 633/1972](#);
- al contrario, se il costo fosse superiore ad € 50, l'imposta assolta all'acquisto **non sarebbe detraibile**, con la conseguenza che, a sua volta, determina l'applicabilità della seconda ipotesi di esclusione.

Per la verifica del limite, nel caso di **cesto natalizio**, occorre far riferimento **all'intero valore** del bene composito, non ai singoli elementi che lo compongono.

Come ebbe modo di chiarire l'Agenzia nella [circolare 54/E/2002](#), le regole richiamate si applicano **anche** qualora il bene da destinare alla cessione gratuita fosse interessato da una specifica previsione di indetraibilità oggettiva. Gli omaggi natalizi sono infatti tipicamente **alimenti e bevande**, per i quali l'[articolo 19bis1, lett. f, del D.P.R. 633/1972](#) esclude la detrazione. Secondo l'Agenzia: "*tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a euro 25,82 [oggi € 50, n.d.a.], destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare invece, la disposizione di cui alla lettera h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza.*" In altre parole, possiamo affermare che la previsione degli omaggi **prevale** su l'altra limitazione specifica alla detrazione.

A conclusione va ricordato che la citata disciplina **non trova applicazione** qualora il bene sia destinato gratuitamente ai **dipendenti** dell'azienda: in tal caso, infatti, secondo la posizione espressa dal Ministero nella risoluzione 666302/1990, la cessione difetterebbe dei requisiti dell'inerenza, per cui **l'IVA assolta sull'acquisto risulta sempre indetraibile**. Conseguentemente, poiché a monte non viene detratta imposta in sede di acquisto, la relativa cessione va sempre considerata fuori campo IVA ai sensi del richiamato [articolo 2, comma 2, n. 4\), D.P.R. 633/1972](#).

Seminario di specializzazione

**LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO**

CONTENZIOSO

Società di persone e litisconsorzio necessario

di Luigi Ferrajoli

Con la [sentenza n. 22438 del 4 novembre 2016](#) la Corte di Cassazione ribadisce il principio dell'esistenza di un **litisconsorzio necessario fra soci e società di persone** nel caso di impugnazione dell'accertamento unitario, affermando la nullità della sentenza emessa nei confronti di solo alcuni dei litisconsorti, dal momento che, nel caso di ricorso proposto dalla parte ad un accertamento unitario quale è la **rettifica reddituale disposta nei confronti della società e imputata per trasparenza ai soci**, la comunanza dell'oggetto e l'inscindibilità dell'accertamento danno luogo alla fattispecie dell'[articolo 14, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#) ed impongono perciò che il giudizio di impugnazione della pretesa tributaria si svolga sin dalla sua introduzione nel **contraddittorio** di tutti i litisconsorti.

Al riguardo la **giurisprudenza di legittimità** ha più volte affermato ([Cassazione SS.UU. sent. n. 14815/2008](#) e [14816/2008](#)) che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società di persone avverso un avviso di rettifica, che riguardi inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino **questioni personali**), comporta che tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

Si è ritenuto dunque trattarsi di fattispecie di **litisconsorzio necessario originario**, con la conseguenza che:

- il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare **l'integrazione del contraddittorio** (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi dell'[articolo 29 D.Lgs. 546/1992](#));
- il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è **nullo per violazione del principio del contraddittorio** di cui agli [articoli 101 c.p.c. e 111, comma 2, Costituzione](#), e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio.

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha chiarito che **l'operatività della regola del litisconsorzio necessario non è esclusa** dal fatto che l'atto impugnato abbia ad oggetto oltre ad un debito Irap **anche un debito Iva**, poiché sebbene l'accertamento di un maggior imponibile Iva a carico di una società di persone non determina, in caso di impugnazione, un litisconsorzio necessario nei confronti dei soci, attesa l'assenza – in mancanza di un meccanismo analogo a quello previsto dall'[articolo 40, comma 2, D.P.R. 600/1973](#) e dall'[articolo 5 del D.P.R. 917/1986](#) – di un accertamento unitario e di una conseguente

automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci, ove l'Agenzia delle Entrate abbia proceduto con un **unico atto** ad accertamenti di imposte dirette e Irap a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, **il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile Iva**, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, **non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus** per l'inscindibilità delle due situazioni, con l'ovvia necessaria conseguenza che il giudizio che a ciò non si sia attenuto è affetto da una **nullità originaria** e deve perciò essere rinviato al giudice di primo grado.

La disciplina processuale del **litisconsorzio** contenuta nell'[articolo 14 del D.Lgs. 546/1992](#) prevede che, se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, **tutti i contitolari del rapporto giuridico** devoluto alla cognizione del giudice debbono necessariamente essere messi in grado di partecipare al contraddittorio giudiziale da cui scaturirà la sentenza. In conseguenza di ciò la norma in esame prevede che, se il ricorso non è proposto da o nei confronti di tutti i litisconsorti, la Commissione – rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio – dispone con ordinanza affinché la parte interessata provveda alla **chiamata in causa dei litisconsorti pretermessi** fissando a tal uopo un **termine** a pena di decadenza.

Se, invece, il contraddittorio giudiziale non coinvolge *ab initio* tutti i litisconsorti, il procedimento risulta inidoneo a giungere ad una valida conclusione per difetto di uno dei **requisiti minimi** della sua regolarità. In tal caso il vizio del giudizio può essere sanato:

1. per iniziativa dello stesso litisconsorte pretermesso, laddove costui **intervenga spontaneamente** in giudizio mediante notifica a tutte le parti di apposito atto d'intervento debitamente sottoscritto e successiva costituzione in giudizio secondo le forme previste per la parte resistente;
2. a seguito di rilevazione giudiziale (d'ufficio o su eccezione di parte), mediante **chiamata in causa del litisconsorte pretermesso** ad opera della parte interessata la quale dovrà provvedere a notificare al litisconsorte pretermesso apposito **atto di chiamata in causa** in ottemperanza all'obbligo impartito dal giudice ed entro il termine perentorio dallo stesso fissato; irrilevante risultando poi, ai fini della regolarizzazione del procedimento, che il litisconsorte una volta ricevuta la notifica dell'atto di chiamata **non si costituisca nel giudizio**.

Seminario di specializzazione

LE VERIFICHE FISCALI IN AZIENDA ►►

Bologna Firenze Milano Napoli



ENTI NON COMMERCIALI

Un emendamento approvato in commissione ma non in aula ... un peccato

di Guido Martinelli

La sesta commissione della Camera (Finanze), su proposta del Presidente, aveva **approvato** lo scorso 10 novembre **un emendamento** al disegno della legge di bilancio 2017 che **non** è stato però **accolto nella bozza** del provvedimento legislativo.

Va detto che quanto proposto avrebbe meritato, forse, ad avviso di chi scrive, maggiore considerazione per gli indubbiamente **effetti positivi** che avrebbe potuto avere per il mondo dello sport. Proprio per questo ne vogliamo esporre i contenuti.

Sostanzialmente tre sono le novità che erano contenute nella proposta di modifica. La prima riconosceva alle imprese la **detrattabilità**, ai fini dell'Iva, e la **deducibilità**, ai fini delle imposte sul reddito, delle **spese** relative all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali destinati esclusivamente ai dipendenti delle imprese, o assimilati, e ai loro familiari. La norma, se fosse stata approvata, avrebbe dato nuova vita ai **CRAL aziendali**, realtà che nella seconda metà del '900 hanno dato risposte importanti alla domanda di sport dei lavoratori e che oggi, complici anche difficoltà di carattere fiscale, vive in un limbo non meglio definito.

La seconda incrementava l'importo su cui calcolare la **detrazione per l'iscrizione ai corsi sportivi** dagli attuali **210 euro a 600** e ne estendeva **l'applicazione a tutti e non più solo ai minorenni**. È pacifico che il costo per la partecipazione alle attività sportive organizzate costituisce motivo di distacco dalla pratica sportiva per molti. L'incrementato del *plafond* fiscale e l'allargamento della platea degli aventi diritto sicuramente avrebbe facilitato l'accesso ai corsi sportivi e aumentato la "trasparenza" dei rendiconti delle associazioni e società sportive organizzatrici.

Ma, senza tema di smentita, l'innovazione più importante sarebbe stata la terza. Ossia **l'assoggettamento** ad aliquota agevolata ai fini **Iva del cinque per cento** per: "*l'iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*".

Sento già l'obiezione: ma se i nostri sodalizi sportivi oggi, per la maggior parte, svolgendo

attività solo in favore di soci o tesserati operano fuori campo Iva, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972](#), perché mai questa sarebbe stata una modifica da salutare con favore?

In origine i costi delle sportive erano dati, per la maggior parte, dalle quote versate a vario titolo alle Federazioni o enti di promozione sportiva di appartenenza e dal costo dei tecnici e degli atleti. Tutti costi fuori campo Iva. Gli unici acquisti assoggettati erano quelli del **materiale sportivo**. Detta imposta veniva assolta come consumatore finale ma incideva in quota percentuale molto bassa.

Oggi i sodalizi sportivi, in special modo quelli che gestiscono in convenzione impianti sportivi pubblici, hanno circa, in media, tra il **40** e il **60%** dei propri **costi ivati**. Ci riferiamo, in particolare, a:

- manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- utenze;
- arredi e infrastrutture;
- materiale sportivo;
- professionisti;
- costi acqua (per piscine);
- canoni comunali.

Non potendo applicare l'Iva in rivalsa sulle vendite, questa diventa un **costo aggiuntivo** a carico del gestore sportivo che applica l'articoli 148 Tuir sui corrispettivi.

Si aggiunge che le **verifiche** fino ad oggi effettuate alle associazioni o alle società sportive che utilizzano in maniera “importante” la defiscalizzazione sui corrispettivi specifici versati da associati o tesserati hanno quasi sempre dato luogo all'**emissione di avvisi di accertamento** in quanto, la circostanza che il tesseramento o la **domanda di ammissione a socio** sia contestuale all'iscrizione al corso o all'abbonamento di frequenza, porta a ritenerre che quest'ultimo adempimento **sia un mezzo per iscriversi e non il fine**, come invece richiederebbe la norma fiscale, per un eventuale successivo ingresso in palestra.

Ma se l'aliquota applicata sulle vendite fosse quella del 5%, avendo quasi tutti acquisti al 22%, ciò **ci porterebbe a poter rendere commerciale tutta l'attività dei corsi**, nella massima trasparenza amministrativa, anche ai fini della detrazione di cui abbiamo parlato prima, senza nessuna perdita finanziaria in quanto la rivalsa sull'imposta assolta sugli acquisti produrrebbe un credito da poter conguagliare con altri eventuali tributi dovuti con conseguente ancora maggior vantaggio per la sportiva medesima.

Con, di fatto, un **costo praticamente irrisorio per le finanze pubbliche** ma con grossi vantaggi in termini di trasparenza e di concorrenza sul mercato potendo così mettere, sullo stesso piano, sia le imprese *profit* che il mondo dello sport dilettantistico.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

GLI ASPETTI FISCALI DEGLI ENTI ASSOCIAТИVITI ➤


Bologna Milano Verona

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Seneca



Emily Wilson

Mondadori

Prezzo – 28,00

Pagine – 324

La scena, accuratamente allestita, sembra perfetta. Circondato dagli amici e con accanto la moglie pronta a seguirlo nell'ultimo viaggio, Seneca va incontro alla morte con la serenità del saggio stoico che ha trascorso tutta la vita in attesa di questo momento. Ma la cicuta e il taglio delle vene non bastano, e nulla procede secondo il copione prestabilito. L'atto finale, lunghi dall'essere un esempio – modellato su quello socratico – da consegnare ai posteri, assume i contorni del fallimento. O del compromesso. Lo stesso che aveva caratterizzato l'intera esistenza dell'intellettuale romano, perennemente combattuto fra ideale e realtà, tra filosofia e politica, virtù e denaro. Nell'istante supremo, l'*imperium*, cioè il controllo di sé a lungo cercato e faticosamente praticato, sembra venir meno. Nella morte, Seneca trova il suo ultimo scacco. L'ennesimo paradosso. Perché ricca di paradossi e di contraddizioni, secondo Emily Wilson, docente di studi classici all'Università della Pennsylvania, era stata la vita di Lucio Anneo Seneca. Da provinciale salito ai vertici della società romana del I secolo d.C. – un'epoca di straordinari mutamenti politici, culturali ed economici –, era stato condannato all'esilio in seguito a uno scandalo sessuale ed era caduto in disgrazia, per diventare poi, come precettore, consigliere, amico e *speechwriter* di Nerone, uno degli uomini più influenti di Roma. Tuttavia, né la vicinanza alla corte neroniana né i favori della madre dell'imperatore Agrippina lo avevano protetto dagli abusi del potere. Anzi. Sempre più insofferente agli eccessi nefasti del principe e convinto che nulla ormai ne potesse arginare gli istinti peggiori, aveva tentato più

volte, ma inutilmente, di sottrarsi all'abbraccio mortale della politica per dedicarsi allo studio e alla scrittura. Infine, sospettato di cospirare contro l'imperatore, aveva pagato con la vita l'illusione che un intellettuale, per quanto pragmatico, potesse modificare il regime esistente. Ricchissimo e ambizioso, dedito allo sforzo e al tempo stesso consapevole della vacuità del lusso, partecipe degli intrighi di corte ma ossessionato dal pensiero della propria reputazione, Seneca aveva scelto, secondo i dettami dello stoicismo, di cui fu uno dei massimi esponenti, di impegnarsi nel mondo senza però rinunciare alla propria integrità morale: questo conflitto tra vita buona e vita di successo, questa tensione continua verso una perfezione e un rigore irraggiungibili, questa ricerca inappagata e priva di risposte definitive, costituiscono ancora oggi alcune delle tante ragioni per cui non solo i suoi scritti letterari e filosofici, ma anche la sua biografia, hanno ancora moltissime cose da dirci.

Che cos'è reale? La scomparsa di Majorana



Giorgio Agamben


Neri Pozza

Prezzo – 12,50

Pagine – 80

Quarant'anni dopo il libro di Sciascia, il mistero della scomparsa di Ettore Majorana, avvenuta il 25 marzo 1938, è rimasto immutato. Com'è possibile che il più promettente e geniale fra i fisici riuniti intorno a Enrico Fermi sia sparito senza lasciare traccia? Sciascia aveva ipotizzato che la decisione di scomparire e di abbandonare la fisica fosse stata presa da Majorana nel momento in cui si era reso precocemente conto che le ricerche di Fermi avrebbero portato alla bomba atomica, ma la sua ipotesi è stata sempre smentita dai fisici. Agamben in questo libro affaccia un'altra e più persuasiva ipotesi. Analizzando attentamente un articolo postumo di Majorana sul *Valore delle leggi statistiche nella fisica e nelle scienze sociali*, che dimostra che nella fisica quantica la realtà deve dissolversi nella probabilità, Agamben suggerisce che Majorana, scomparendo senza lasciare tracce, ha fatto della sua persona la cifra stessa dello statuto del reale nell'universo probabilistico della fisica contemporanea e ha posto alla scienza una domanda che aspetta ancora la sua risposta: che cos'è reale?

I viaggi di Dio



Gaia Servadio

Feltrinelli

Prezzo – 17,00

Pagine – 288

Dio è una misteriosa necessità nel cammino dell'uomo: Gaia Servadio prende le mosse da questa constatazione, e dalle mura dell'antica città siriana di Dura Europos, per intraprendere con la leggerezza e la profondità che le sono proprie un viaggio nella spiritualità attraverso i secoli e i popoli. Sulle rive del Tigri e dell'Eufraate, tra le nuvole che sormontano il Tauro, in mezzo alle rocce del Negev, sui ghiacciai dell'Ararat, in Persia e prima ancora in India, sui monti del Caucaso, sull'altopiano dell'Anatolia, le tante divinità di volta in volta create sono in fondo sempre lo stesso Dio, inteso come espressione di un bisogno – dapprima concreto e poi sempre più spirituale – che porta l'uomo a costruire un Essere Superiore. Il Dio che emerge dai bassorilievi e dalle statue, dai dipinti, dalle architetture dei templi, è un Dio che è sempre uguale e che sempre cambia nel tempo e nello spazio, secondo le necessità di chi lo custodisce nel proprio cuore. Con lo spirito della grande viaggiatrice, Gaia Servadio segue dunque le tracce del Viaggiatore per eccellenza. La multiforme identità di Dio si rivela nei luoghi che ora la violenza di una spaventosa guerra di religione prova a cancellare, distruggendo le vestigia di tanta memoria spirituale, artistica, culturale: un patrimonio immenso, che in questo libro è evocato con brio e smagliante curiosità.

Guida al giro del mondo



Nanni Delbecchi


Bompiani

Prezzo – 13,00

Pagine – 352

Chi non ha sognato di fare il giro del mondo una volta nella vita? Questa è la storia di due amici che decidono di farlo per davvero, a bordo di una Renault 4 immatricolata nell'89. Da Ventimiglia a Zanzibar passando per Lisbona, Buenos Aires, Tokyo, Saigon, il succedersi delle tappe diventa un racconto picaresco fatto di luoghi noti e sconosciuti, incontri, scoperte e contrattempi... Ogni giro del mondo è unico e irripetibile, proprio come il viaggio che ognuno fa attorno alla propria vita, e lì non c'è guida che tenga. Romanzo, reportage, novella di viaggio, autofiction, parodia: Guida al giro del mondo è anche un girovagare attorno alle giurisdizioni della scrittura in una sequenza dipanata dal caso, dove ogni tanto s'intravede un filo conduttore. Ma forse è solo un'impressione.

Vinology



Alessandro Torcoli

Bur

Prezzo – 18,00

Pagine 304

Come si sceglie, degusta e abbina un buon vino? Che differenza c'è tra un Pinot nero di Borgogna e uno dell'Alto Adige? Quante e quali sono le DOC italiane? Quando si rimanda indietro una bottiglia? Un manuale innovativo e smart svela l'universo del vino con chiarezza divulgativa e "smonta" i pregiudizi culturali che lo vogliono prodotto per iniziati. Se già amate il vino, lo amerete ancora di più.

